

IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA D.C.C. N.55 DEL 25/10/2016. E' COMPOSTO DA N. 15 FOGLI E RIPOSTA ANCHE I DOCUMENTI ACCLUSI "APPENDICE A - REGOLAMENTO DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI ANCI" (COMPOSTO DI N. 3 FOGLI) E "CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI" (COMPOSTO DI N. 8 FOGLI).

IL PRESIDENTE



Città di **ASTI**
www.comune.asti.it

IL SEGRETARIO GENERALE



REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI



Assessorato all' Ambiente
Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

Testo riportante le modifiche di cui agli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/10/2016.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Principi e finalità	3
Articolo 3 - Diritti degli animali	4
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione.....	5
Articolo 5 - Detenzione di animali	5
Articolo 6 - Divieti generali	6
Articolo 7 - Abbandono di animali	8
Articolo 8 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	9
Articolo 9 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	9
Articolo 10 - Avvelenamento di animali	9
Articolo 11 - Detenzione di animali nelle abitazioni.....	10
Articolo 12 - Animali di proprietà nelle case di riposo	10
Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi	11
Articolo 14 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.....	13
Articolo 15 - Trattamento delle spoglie degli animali deceduti	15
CAPO III – CANI	15
Articolo 16 - Detenzione.....	15
Articolo 17 - Attività motoria e rapporti sociali.....	16
Articolo 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	16
Articolo 19 - Aree e percorsi destinate ai cani	17
Articolo 20 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	17

Articolo 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	18
Articolo 22 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	18
Articolo 23 - Detenzione dei cani da guardia	19
Articolo 24 - Obbligo degli allevatori possessori e venditori di cani a scopo di commercio	20
Articolo 25 - Documenti da portare al seguito	20
CAPO IV – GATTI	21
Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.....	21
Articolo 27- Colonie feline e gatti liberi.....	21
Articolo 28- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.....	22
Articolo 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi	22
Articolo 30 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	23
Articolo 31 - Sterilizzazioni	23
Articolo 32 - Custodia gatti randagi	23
CAPO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	24
Articolo 33 - Fauna selvatica.....	24
Articolo 34 - Fauna esotica	25
CAPO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	25
Articolo 35- Popolazione di Columba livia varietà domestica	25
Articolo 36 – Api e insetti impollinatori.....	25
Articolo 37 - Rondini, balestrucci, rondoni e pipistrelli	26
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Articolo 38 – Vigilanza	26
Articolo 39 – Sanzioni	27
Articolo 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	27
Articolo 41 - Norme transitorie	27

Documenti acclusi :

- Appendice A Regolamento dei diritti degli animali Anci
- Codice per la tutela e la gestione degli Equidi



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere:
 - il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale,
 - il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tali obiettivi.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Asti, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Asti, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
3. Il Comune di Asti, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
4. Il Comune di Asti, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

5. Il Comune di Asti, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ASL AT, l'Ordine dei medici veterinari, le Associazioni culturali di medici veterinari e le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
6. Il Comune di Asti, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
7. Il Comune di Asti, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
8. Il Comune di Asti promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
9. Il Comune di Asti, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Asti si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti.



CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione, ai pesci d'acquario e agli animali non convenzionali (furetti, rettili, anfibi, ecc) tenuti, allevati o commercializzati a scopo ornamentale/amatoriale. Comprende anche gli animali da cortile (pollame e conigli) allevati in numero limitato in ambito familiare o amatoriale.
2. L'allevamento di equidi, bovini, ovi-caprini, suini e/o animali da cortile allevati a scopo familiare è consentito solo nelle aree extra urbane a distanza di almeno 10 m dalle abitazioni civili, in numero non superiore a 2 per gli equidi, i bovini e i suini, 4 per gli ovi-caprini e 20 per gli animali da cortile. Gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4 in totale. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Eventuali deroghe saranno concesse previa valutazione del servizio veterinario ASL, fermo restando che l'allevamento di equidi, bovini, ovi-caprini, suini, anche se allevati a scopo familiare o amatoriale, è soggetto ad obblighi di registrazione presso il Servizio Veterinario Area A, da parte del proprietario, ai fini del censimento anagrafico e delle profilassi obbligatorie ed è soggetto a regolamentazioni sullo smaltimento del letame.
3. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento talpe, topi, ratti e arvicole che sono potenziali vettori di malattie infettive/infestive e pertanto soggetti a campagne di derattizzazione o contenimento numerico.

Articolo 5 - Detenzione di animali

1. Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, dovrà assicurare buone condizioni di detenzione, averne cura e rispettare tutte le norme dettate dalle normative vigenti in materia.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Ogni animale d'affezione e d'allevamento deve essere accudito e nutrito almeno 1 volta al giorno. Acqua fresca e pulita di abbeveraggio deve essere sempre a disposizione. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il proprietario e/o detentore di animali è responsabile della riproduzione degli stessi, nonché della custodia e della salute e del benessere della prole.
4. Le associazioni protezioniste che abbiano in affidamento animali devono impegnarsi al contenimento delle nascite con gli opportuni interventi di sterilizzazione sugli stessi.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

Articolo 6 - Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti e in condizioni ambientali non idonee alla specie, età, stato fisiologico e tipologia di animale.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e impermeabilizzato; anche qualora consista in una tettoia (idonea per alcune specie di animali d'allevamento zootecnico, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL AT) questa dovrà essere chiusa sui tre lati e non posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, è assolutamente vietato sopprimere un animale d'affezione in modo non eutanasico. Tale intervento dovrà essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario con preventiva anestesia, in modo da non causare sofferenze all'animale ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato ogni tipo di addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani.



8. È vietato detenere animali che non si possano adattare alla cattività: è vietato detenere, allevare e addestrare animali appartenenti a fauna selvatica fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie protette ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
13. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Asti, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.
14. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo: in tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip e accompagnati dai documenti previsti dalla normativa vigente.
16. È vietato ai privati catturare cani randagi e detenerli, tranne che agli addetti alla cattura dei cani nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. Per quanto riguarda i gatti, gli esemplari senza un proprietario sono considerati animali liberi sul territorio ed è vietato a chiunque maltrattarli o impedire ad altri di nutrirli, nel rispetto dell'igiene urbana e privata, fermo restando l'impegno delle pubbliche autorità preposte a provvedere alla loro sterilizzazione.
18. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Asti, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
20. È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali ad eccezione dei roditori allevati come alimento per altri animali (serpenti) per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
21. È vietato su tutto il territorio del Comune di Asti fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, salvo in occasioni di manifestazioni che lo prevedano espressamente organizzate o autorizzate dal Comune stesso.
22. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dal Comune.

Articolo 7 - Abbandono di animali

1. Il Comune di Asti si conforma a quanto stabilito dalle norme vigenti e si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione per contrastare e prevenire l'abbandono degli animali.
2. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico che abbia acquisito abitudine alla cattività (Legge n.189 del 20/7/2004, art. 3).
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea (minori, malati mentali ecc.) ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.



Articolo 8 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 9 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
2. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di fuoriuscire in tutto o in parte dal finestrino dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'/agli animale/i:
 - aerazione del veicolo, anche in caso di sosta dell'autovettura deve essere assicurato un ricircolo d'aria e comunque l'animale può essere lasciato in auto per un periodo limitato, all'ombra e possibilmente con indicazione almeno dell'ora della sosta su un apposito cartello apposto sul cruscotto del veicolo dal conducente (oltre ad eventuali altre indicazioni utili a rintracciarlo in caso di necessità);
4. accesso all'acqua ed eventualmente all'alimento, ad intervalli adeguati, in ragione dell'età, dello stato fisiologico e delle condizioni climatiche.
4. Agli animali devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze di qualsiasi genere, comprese spaventi ed esposizioni a condizioni ambientali avverse.
5. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
6. È vietato altresì trasportare animali con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, ai sensi del Codice della strada.

Articolo 10 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali

nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento accertato o sospetto di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 11 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali d'affezione, ma solo raccomandazioni riguardanti la pulizia delle aree comuni e la sicurezza degli altri condomini e dei visitatori.
2. I proprietari devono garantire il mantenimento degli animali in condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute degli stessi e delle persone.
3. È vietato tenere animali d'affezione in condizioni tali da pregiudicare il loro benessere psicofisico e/o causare problemi igienico-sanitari. In caso contrario sarà possibile il sequestro da parte degli organi di vigilanza e/o gli organi preposti e gli animali saranno ricoverati, in assenza di alternative, presso il canile municipale.
4. Il numero di animali deve essere proporzionale allo spazio a disposizione e alla possibilità o meno di accesso a spazi esterni.
5. I proprietari devono assicurare la custodia dei cani e prendere tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
6. È vietato tenere animali sui balconi senza consentire l'accesso all'abitazione.
7. La detenzione degli animali deve comunque assicurare l'osservanza della quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 12 - Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Asti consente, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, sentito il parere dei responsabili della struttura interessata, il mantenimento del contatto, da parte di anziani e



bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la *pet therapy*.

2. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
3. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto, cane, coniglio, furetto, dai propri volatili, o da altri animali (tartarughe, pesci o altri animali) preferibilmente nella stanza dell'ospite. L'accesso di questi animali è subordinato al parere favorevole di un Medico Veterinario che ne accerti la sanità e di quanto riportato all'al comma 1 di questo articolo.
4. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL AT, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
5. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e di toelettatura è soggetto alla disciplina vigente (D.P.C.M. 28/02/2003, D.G.R. Piemonte 35-5274 del 12 febbraio 2007) fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/1954 n.320, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere provvisti di adeguata aerazione, idonei sotto il profilo igienico secondo le normative vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure veterinarie se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, mantenuti in idonee condizioni igieniche. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento.

Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Le misure minime delle gabbie utilizzabili nei negozi per detenzioni temporanee, come previste dalla D.G.R. Piemonte 35-5274 del 12 febbraio 2007, sono: 0,50 mq per cane di taglia piccola, 0,75 mq per cane di taglia media, 1 mq per cani di diversa taglia e 0,40 mq per gatto
5. Deve essere sempre garantita la disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vertebrati vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo e acqua e la giusta illuminazione.
7. Nelle ore notturne e durante la chiusura settimanale è proibita la detenzione di cani e gatti, in negozio e nei locali annessi. Cani e gatti non possono essere esposti in vetrina. Per tutti gli altri animali dovrà essere garantita, all'interno delle strutture posizionate in negozio, una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista.
8. Gli animali di altre specie (quali criceti, scoiattoli, volatili ornamentali, tartarughe, pesci, ecc.) possono essere esposti su area pubblica solo per periodi limitati, purché protetti dall'irradiazione solare diretta con una tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. I titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica dovranno essere in possesso di autorizzazione al trasporto di animali vivi a scopo commerciale rilasciata dal Servizio Veterinario ASL relativa agli automezzi/autobanchi.
9. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Eventuali trattamenti di prevenzione (vaccinazioni e verminazioni) non sono obbligatoriamente da effettuarsi a carico e da parte del negoziante, anche se consigliabili; il negoziante ha comunque l'obbligo di dichiarare lo stato di fatto al momento della vendita.
10. E' vietato tenere presso il negozio e i locali annessi, commercializzare o esporre cuccioli di cane non identificati e registrati. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cuccioli di cane o di gatto di età inferiore a 2 mesi o malati.
11. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL AT, ai sensi della vigente normativa, che fornirà



altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003.

12. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
13. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
14. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 14 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni con presenza di animali sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi veterinari relativamente all'igiene e al benessere degli animali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti. L'istanza, presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, dovrà contenere ed evidenziare: tipologia e durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, loro provenienza, relative specie e razze, spazi adibiti al ricovero, con punti di abbeveraggio ed eventualmente alimento adatto, lettiera; spazi per le attività ed eventuali separazioni di animali di specie diversa o con diversa qualifica sanitaria, reperibilità di un veterinario libero professionista per eventuali urgenze. Alla domanda seguirà nulla osta rilasciato congiuntamente dai servizi veterinari dell'ASL At Area A e C, previo eventuale sopralluogo per ispezionare i siti interessati e le strutture allestite.
2. Per le manifestazioni con equidi al fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (corse a pelo), sarà istituita una Commissione ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Salute del 4/9/2013 e s.m.i., che eseguirà un sopralluogo e rilascerà un nulla osta con prescrizioni insindacabili e vincolanti.
3. Per la manifestazione storica "Palio di Asti" si rimanda al Regolamento del Palio di Asti e al Regolamento Veterinario del Palio di Asti.
4. Titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n. 6 del 18/02/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al Comune.

5. Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’ASL At.
6. Al fine del rilascio del competente parere, il Servizio Veterinario ASL acquisirà preventivamente la prescritta scheda informativa circhi, debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).
7. Tale scheda dovrà essere consegnata dall’impresa circense o itinerante al Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e al Servizio Veterinario ASL At, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.
8. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle linee guida della commissione scientifica CITES e quanto realmente constatato all’atto del sopralluogo.
9. Il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, cui partecipa un veterinario ufficiale incaricato, precisando che il sopralluogo del veterinario ufficiale prescinde dal numero di spettatori dichiarato nella domanda e pertanto sarà effettuato anche nel caso in cui il numero massimo di spettatori non preveda la costituzione di tali commissioni.
10. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune di Asti dovrà specificare all’atto del rilascio dell’Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita da parte del pubblico agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari, previa richiesta da parte del Legale Rappresentante della struttura (da allegare alla scheda informativa) e parere favorevole del Servizio Veterinario.
11. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
12. Il mantenimento e l’esposizione degli animali al seguito di mostre itineranti e circhi dovranno rispettare i criteri e linee guida di indirizzo emanati dalla Commissione scientifica CITES in data 13/04/2006, di cui all’articolo 4 – secondo comma della legge n. 150 del 7/02/1992 e s.m.i., e il Decreto del Presidente della Giunta regionale 28/11/2012, n. 11/R , che dettano regole



dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi interni ed esterni loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza e all'incolumità pubblica.

13. Il Comune di Asti, pur non potendo vietare categoricamente l'attendamento di circhi con animali esotici al seguito, privilegia comunque i Circhi senza animali o con al seguito esclusivamente animali domestici, comprese le specie addomesticate in paesi extra europei.

Articolo 15 - Trattamento delle spoglie degli animali deceduti

1. È consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali. Le spoglie degli animali d'allevamento cresciuti a scopo familiare devono essere smaltite, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 e relative Linee Guida applicative, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL AT.

CAPO III – CANI

Articolo 16 - Detenzione

1. I cani devono essere tenuti dai privati nel rispetto dalla legge regionale n. 34 del 26/07/1993 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359 dell'11/11/93, in particolare all'art.1.
2. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato e impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Pertanto la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia, in modo da proteggere non solo il cane ma anche l'alimento fornito, evitando che si bagni. Non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. La detenzione alla catena deve essere evitata per quanto possibile; nel caso non ci sia altra soluzione, deve essere assicurata al cane la possibilità di movimento libero quotidiano. La catena deve essere agganciata ad un cavo di scorrimento di almeno 5 m e la lunghezza della catena deve permettere all'animale di coricarsi e accudire a sé stesso senza difficoltà. Il cavo non deve essere necessariamente aereo, ma può essere posto anche a terra o contro un muro. Nel

caso non sia possibile applicare il cavo di scorrimento, la catena può essere fissa, purchè garantisca all'animale un adeguato spazio di movimento, sia di lunghezza non inferiore a 5 m e dotata di snodo per impedire l'attorcigliamento.

4. I recinti per cani devono avere dimensioni non inferiori a 8 mq/cane adulto, fatte salve particolari esigenze di razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e aerazione naturali.
5. Lo spazio occupato in permanenza dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Articolo 17 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Il cane è un essere sociale e pertanto ha necessità di socializzazione con esseri umani e possibilmente con altri cani.
2. Per tutelare il benessere psico-fisico del cane, si consiglia di favorire la socializzazione con i consimili e con l'uomo attraverso uscite quotidiane.
3. Per i soggetti tenuti in appartamento si consigliano almeno tre uscite al giorno, che nel caso di cuccioli debbono essere almeno 4-5. Al fine di tutelare il loro benessere e l'igiene delle abitazioni, è sconsigliabile tenere i cani sempre segregati in casa, obbligandoli ad espletare i bisogni fisiologici in alloggi o terrazzi, salvo situazioni particolari.

Articolo 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini, cimiteri ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri e muniti di apposita museruola al seguito da indossare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o di richiesta delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire di mordere, ma non di bere. Pertanto si consiglia un'abituazione progressiva alla museruola.



Articolo 19 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio eventualmente sporcato dagli animali.

Articolo 20 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani possono essere condotti purché muniti di guinzaglio e museruola, che impedisca loro di nuocere agli altri passeggeri. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in braccio e /o posti in appositi trasportini/gabbiette (sempre obbligatori per i gatti), eventualmente coperti per evitare reazioni di paura negli animali e nei passeggeri. Ove gli animali sporchino o rovinino la vettura, il proprietario/detentore è tenuto a provvedere all'immediata e sommaria pulizia: qualora ciò non avvenga verranno applicati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Il trasporto degli animali potrà essere rifiutato in caso di notevole affollamento dei mezzi pubblici.

I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti e ipovedenti hanno sempre libero accesso ai mezzi pubblici.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso.
3. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura, per l'attuazione di specifici progetti di attività assistite con animali o di pet-therapy.
5. I cani condotti sulle pubbliche vie devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola da applicare in caso di necessità, secondo le norme vigenti. Sono esentati dall'obbligo di museruola i cuccioli di età inferiore a 6 mesi.
6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno a terzi.
7. È consentito l'accesso ai cani nei locali aperti al pubblico, compresi luoghi dove si somministrano alimenti (bar, pizzerie, ristoranti), purché gli stessi siano puliti, educati e socializzati, salvo espresso divieto del gestore del locale mediante apposizione di un cartello ben visibile e leggibile.
8. Non è consentito l'accesso a cani e gatti e altri animali dove si preparano, si immagazzinano o si espongono alimenti, come supermercati, negozi di frutta e verdura, cucine ecc.(Reg. Ce n.852/2004, All.II, Cap.IX, punto 4).

Articolo 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti ordinanze del Sindaco.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide.

Articolo 22 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e trasportati presso il Canile sanitario Municipale.
2. I cani catturati, dopo eventuale periodo di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, nel caso risultino identificati, sono restituiti al proprietario



- o detentore, a cui potranno essere addebitate eventuali spese sostenute dall'amministrazione. Nel caso non risultino identificati vengono trasferiti, dopo identificazione con microchip e dopo un periodo di osservazione di 10 giorni, al canile rifugio comunale.
3. È assolutamente proibito al privato cittadino catturare e detenere cani vaganti.
 4. Nel caso un privato avvisti un cane vagante, è tenuto ad avvisare immediatamente la polizia municipale per l'attivazione del servizio di cattura e ad attenersi a eventuali disposizioni per la custodia temporanea del cane in attesa dell'arrivo degli addetti alla cattura. Il segnalante dovrà poi firmare una dichiarazione scritta di non essere il proprietario.
 5. Al momento della restituzione del cane vagante, il proprietario viene avvisato di essere responsabile della custodia del suo cane e che, in caso di episodi recidivi di fuga dell'animale o di danni a persone, cose o animali, gli sarà irrogata una sanzione amministrativa per omessa custodia del cane, salvo che provi il caso fortuito.
 6. I cani non tatuati o non microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune di Asti che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.
 7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 23 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 24 - Obbligo degli allevatori possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori ed i venditori di animali d'affezione a scopo di commercio devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASL AT.
2. L'apertura di impianti privati in cui si detengono cani o gatti (canili / gattili privati o pensioni per cani o gatti) è soggetta ad autorizzazione sanitaria del Sindaco del Comune ove ha sede l'attività, previa istruttoria del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.
3. L'attività di "asilo per cani o gatti" può invece essere intrapresa previa notifica di una SCIA al Comune.
4. Tutti gli esercizi suddetti hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto ai sensi della vigente normativa. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei microchip dei cani e dei gatti (qualora sia stato apposto), venduti/ceduti/tenuti in pensione e dei dati riguardanti i proprietari, i cui dati saranno tutelati dal Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003.
5. Tutti gli esercizi suddetti saranno soggetti a vigilanza periodica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL AT, comprensiva del registro di carico-scarico.
6. I venditori, possessori e allevatori di cani a scopo di commercio dovranno attenersi alle norme sanitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda il divieto di vendita/cessione di cani non identificati e il divieto di vendita/cessione di cani con coda tagliata, salvo certificazione veterinaria, data insieme al cane e riportante il microchip dello stesso, che attesti che la coda è stata tagliata a scopo curativo.

Articolo 25 - Documenti da portare al seguito

1. Il proprietario e/o detentore di un cane ha l'obbligo di dimostrare l'iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina regionale, su richiesta della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e del Servizio Veterinario dell'ASL AT.
2. Il proprietario e/o detentore dell'animale dovrà presentare il certificato di identificazione entro 7 gg dalla data del controllo all'Organo di vigilanza che redigerà apposito verbale. In caso di mancata esibizione del documento nei termini prescritti verrà applicata la prevista sanzione di cui all'art. 12 della legge Regionale n.18 del 19/07/04 e s.m.i.



CAPO IV – GATTI

Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Episodi di maltrattamento e/o uccisione potranno essere oggetto di esposto alle Autorità competenti.

Articolo 27- Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora l'Ufficio competente del Comune di Asti riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, ovvero in caso di potenziale rischio per la salute delle persone, il Dirigente, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela. E' consentita la loro alimentazione previo controllo del completamento del pasto e con l'obbligo di ripulire adeguatamente l'area in modo da non abbandonare residui di cibo che possano attirare altre specie animali dannose alla salute pubblica.

Articolo 28- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL AT, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini, per il tramite di Associazioni animaliste.
2. Le Associazioni animaliste che si impegnano a gestire una colonia riconosciuta dal Comune di Asti, devono fornire una documentazione aggiornata periodicamente relativa ai gatti della colonia, comprensiva di rilievi fotografici e notizie sulle sterilizzazioni effettuate.
3. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
4. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio competente del Comune di Asti.
5. All'interno delle colonie feline riconosciute i gatti devono essere identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio (Accordo rep.n.5/CU del 24/01/13).
6. Ai gatti sterilizzati può essere praticata l'apicectomia per l'identificazione a distanza (in deroga alla L. 04/11/10 n.201 - Nota Reg. Piemonte n.2967 del 03/02/12) .

Articolo 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della legge Regionale 34 del 26/7/1993, il Comune di Asti, al fine di garantire il benessere, la cura e il contenimento della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita di associazioni che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Ai volontari delle associazioni che si occupano di colonie riconosciute dal comune, deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti sentito il Servizio Veterinario dell'ASL AT. I volontari sono tenuti a rispettare le corrette norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e privato relativamente alle aree adibite ed utilizzate per l'alimentazione dei gatti, evitando che rimangano in loco residui di alimenti al termine del consumo dei pasti e provvedendo alla adeguata pulizia.
3. Il Comune potrà stanziare contributi, in base alle disponibilità finanziarie, alle Associazioni che si occupano di colonie feline per il mantenimento, la cura e le sterilizzazioni degli animali presenti, previa richiesta documentata dell'Associazione che si fa carico della colonia e in base al numero di animali censiti.



Articolo 30 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi e alla pulizia delle parti comuni.
3. Lo spazio occupato o utilizzato in modo continuativo o abituale dai gatti di proprietà deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Articolo 31 - Sterilizzazioni

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente il Comune di Asti concorre alla programmazione di campagne di sterilizzazione dei gatti liberi presenti nelle colonie feline censite, in collaborazione con le Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale e l'Ordine dei Medici Veterinari. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reimmessi nella colonia felina di appartenenza.

Articolo 32 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.
2. Il Comune di Asti predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

CAPO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 33 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della legge n. 157 dell'11/02/1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla legge n. 157 dell'11/02/1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.



Articolo 34 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla legge Regionale n.6 del 18/02/2010 e Reg. di Applicazione DPGR n.11/R del 28/11/2012.
2. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente (Decreto Ministero Ambiente 19/04/96 animali pericolosi e s.m.i.) e le relative autorizzazioni prefettizie.

CAPO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 35- Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, comprese pertinenze degli edifici di culto, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di tutela degli animali presenti.
2. È vietato ai privati cittadini alimentare i colombi e i piccioni liberi in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, comprese pertinenze degli edifici di culto. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti ordinanze del Sindaco.

Articolo 36 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Articolo 37 - Rondini, balestrucci, rondoni e pipistrelli

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Vigilanza

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. del 31/3/1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;
2. Sono incaricati a far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, compresi i veterinari l'ASL AT, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P. e dell'art. 6 comma 2 della legge n.189 del 20/07/2004, le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.



Articolo 39 – Sanzioni

1. Ferma restando l'osservanza delle norme nazionali e regionali in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione al presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24/11/1981.

Articolo 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 41 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le normative vigenti.



ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.



La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Scoiattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve

prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.
Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).
Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
 - 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
 - 3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
 - 4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.
- Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).
Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande
larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande
altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).
Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento.



2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa

facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

4) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi

Principi generali

Il codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.

Il codice si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli e bardotti.

Il codice promuove la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto della dignità dell'equide come essere senziente.

È rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di equidi e si propone di diffondere una corretta cultura equestre.

Agli equidi vanno riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.

Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo (detentore) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

L'operato di tutti coloro che si occupano di equidi a qualsiasi titolo deve essere orientato allo sviluppo dell'eccellenza delle attività e delle professionalità coinvolte, anche attraverso il parametro essenziale della tutela del benessere degli animali.

Il codice fissa parametri di qualità che costituiscono i "livelli essenziali di benessere per l'animale" che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento.



1. Detenzione degli equidi

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure.

Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.

1.1 Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide con ulteriori alimenti.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Sono allegate al presente codice le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

1.1.1 Acqua

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore.

Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata.

Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità.

Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

1.2 Gestione e cura

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale.

Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia.

Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni.

Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.



La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box.

Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

1.4 Impianti per la detenzione degli equidi

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

1.4.1 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività.

Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

1.4.2 Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20.

Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo.

Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

1.4.3 Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

1.4.4 Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno.

Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

1.4.5 Copertura

Il tetto deve garantire un'adeguata protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

1.4.6 Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria.

Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

1.4.7 Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi.

Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.

Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

1.4.8 Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

1.4.9 Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.

1.4.10 Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale.

Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione.

Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

1.4.12 Impianti tecnici

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza.

Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

1.4.15 Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.



La misure minime sono le seguenti:

-cavalli 3.00m x 3.00m

Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande

-pony 2,80m x 2,80m

Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m.

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

1.4.16 Lettiera

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

1.5 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza.

Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per persone e animali.

1.5.1 Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box.

Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili.

Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente.

In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione.

I box affacciati all'esterno dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

1.5.2 Pareti di tamponamento

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche.

Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a mt 1,20. Per la parte superiore a mt 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti.

Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80.

All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini.

Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

1.5.3 Porte

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno.

E' auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

1.5.4 Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili.

Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi.

Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

1.5.5 Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

1.5.6 Accessori

E' auspicabile l'istallazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

1.5.7 Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

1.6 Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie.

Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.



Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide.

Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiandre, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi.
Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose.

I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

1.7 Recinzioni

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile.

Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di mt 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a mt 0,5 dal suolo.

Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata.

La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata.

Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli.

I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

1.8 Equidi legati

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore.

In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

E' altresì compito del detentore:

- a. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
- b. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino.

Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi.

Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

2.1 Allevamento

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali.

Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

2.4 Aree di lavoro e di gara

2.4.1 Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee.

I fondi devono:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

2.4.2 Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

2.4.3 Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.

2.5 Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati

I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell'ordinanza 22 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.



2.6 Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere.

Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia.

E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale.

Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.

Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

3. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità.

Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

4. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

5. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

6. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi.

Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi.

Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a porre in essere e diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione al personale preposto e alle autorità competenti.

ALLEGATO
VALUTAZIONE DI MASSIMA DELLO STATO FISIOLOGICO DEL CAVALLO

- 0. sottopeso, cachettico
- 1. molto magro
- 2. magro
- 3. in forma
- 4. grasso
- 5. obeso


(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003

Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo.


	PELVI	SCHIENA E COSTOLE	COLLO
1. sottopeso, cachettico	Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda	Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente	Collo da pecora pronunciato Stretto e debole alla base
2. molto magro	Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda	Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati.	Collo da pecora, base stretta e debole
3. magro	Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche carnosità. Piccola cavità sotto la coda	Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Sottile ma solido
4. in forma	Carnose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili.	Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate	Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni) collo solido
5. grasso	Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzarle	Costole ben ricoperte - occorre premere per apprezzarle	Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Ampio e solido.
6. obeso	Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate	Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta.	Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe.




0 Very Poor



1 Poor




2 Moderate




3 Good



4 Fat



5 Very Fat



VALUTAZIONE DI MASSIMA DELLO STATO FISILOGICO DELL'ASINO

1. sottopeso, cachettico
2. moderatamente magro
3. ideale
4. grasso
5. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). Un'attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per avere il punteggio totale.

Mezzo punto può essere assegnato quando gli asini cadono a metà dei punteggi. La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.

	COLLO/SPALLE	GARRESE	COSTOLE/ADDOME	SCHIENA/LOMBI	QUARTI POSTERIORI
1. sottopeso, cachettico	Collo sottile con strutture ossee facilmente apprezzabili. Il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose	Linea dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile	Le costole possono essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto.	Linea dorsale prominente e processi trasversi facilmente apprezzabili	Articolazione delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda
2. moderatamente magro	Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione del collo sulla spalla	Linea del garrese leggermente ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti.	Costole non visibili ma facilmente apprezzabili	Processi spinosi in area dorsale e trasversi apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente
3. ideale	Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante	Buona copertura di muscolo/adipe sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena	Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e	Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversi. È buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione.




			profilo piatto.		
4. grasso	Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme	Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa.	Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale.	solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversi. Leggera piega lungo la linea mediana	Treno posteriore rotondeggiante, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente distribuiti
5. obeso	Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso.	Garrese ampio, ossa non più palpabili	Ampi depositi di grasso spesso difforni coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso	Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati.	Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso difforme e prominente.


Body Condition Scoring - Donkeys

Reproduced with the permission of the Donkey Sanctuary


1. POOR




2. MODERATE




3. IDEAL



4. FAT



5. OBESE



Fat deposits may be unevenly distributed especially over the neck and hindquarters. Some resistant fat deposits may be retained in the event of weight loss and/or may calcify (harden). Careful assessment of all areas should be made and combined to give an overall score.

Copyright NEWC April 2003